



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 391 del 10 LUG. 2025

**OGGETTO:** convenzione con l'Università degli Studi di Trieste per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzanda Dott.ssa Isabella Furfari

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 10 LUG. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 391 del 10 LUG. 2025

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

**Premesso** che con e-mail del 04/03/2025, agli atti, l'Università degli Studi di Trieste ha avanzato richiesta di svolgimento di un periodo di formazione extra rete presso l'UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva di questa Azienda, a favore della Dott.ssa Isabella Furfari, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo;

### Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

**Dato atto** che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 391 del 10 LUG. 2025

*posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";*

**Atteso** che con nota e-mail del 04/07/2025, il Pierluigi Tos - Direttore della UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva di questa ASST, ha comunicato la disponibilità ad accogliere la sopracitata specializzanda, per il periodo di formazione dal 01/08/2025 al 31/01/2026, sussistendo, tra i requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, l'ulteriore capacità ricettiva in rapporto all'attuale numero dei medici in formazione specialistica assegnati dall'Università degli Studi di Milano e frequentanti la predetta UOC in forza di specifica convenzione in essere;

**Visto** lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
  - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
  - garantire l'accesso alla mensa aziendale;
  - fornire i camici;
  - rilasciare il cartellino identificativo;
  - erogare la formazione specifica;
  - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Trieste, l'impegno a:
  - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
  - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

**Precisato** che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 01/08/2025 al 31/01/2026, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;

**Considerato** l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che consentano, da un lato, all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Clinica Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva conservati in atti;

**Dato atto** che, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

**Ritenuto** di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva dell'ASST Gaetano



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 391 del 10 LUG. 2025

Pini-CTO – Presidio Pini - di attività di formazione specialistica della Dott.ssa Isabella Furfari, che avrà durata dal 01/08/2025 al 31/01/2026;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva, di attività di formazione specialistica a favore della Dott.ssa Isabella Furfari, iscritta al III anno di corso della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo;
2. di individuare il Direttore della UOC di Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva, dott. Pierluigi Tos, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 01/08/2025 al 31/01/2026, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 391 del 10 LUG. 2025

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi

Atti n. 2025 - 1.1.3 / 4.10



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 391 del 10 LUG. 2025

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 10 LUG. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**TRA**

L'Università degli Studi di Trieste, con sede in piazzale Europa 1, Trieste C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, **Prof. Paolo Edomi**, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto sulla base del modello convenzionale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

**E**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla **Dott.ssa Paola Lattuada**, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa,

**VISTI**

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

**CONSIDERATO CHE**

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della

struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

## **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2**

#### **Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la U.O.C reparto di Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva diretta dal dott. Pierluigi Tos, la **Dott.ssa Isabella Furfari**, nata a San Daniele del Friuli, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia (d'ora in poi denominato "tirocinante").

### **Art. 3**

#### **Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/08/2025 al 31/01/2026; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4**

#### **Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'U.O.C. reparto di Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva diretta dal dott. Pierluigi Tos.

### **Art. 5**

#### **Obiettivi e modalità del tirocinio**

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

### **Art. 6**

#### **Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

## **Art. 7**

### **Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

## **Art. 8**

### **Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art. 9**

### **Tutela assicurativa**

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché, dell'art. 3 comma 4 del D.I. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

## **Art. 10**

### **Sicurezza e Formazione**

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### **Art. 10 bis**

***Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti  
(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiocirurgia;  
Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie  
dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e  
traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)***

L'Università dovrà provvedere, per mezzo del proprio esperto di radioprotezione, ad effettuare la classificazione dello specializzando, concordandola con l'esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini – CTO.

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate ai fini radioprotezionistici deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'ASST.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Il medico specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla struttura ospitante. L'esperto di radioprotezione della struttura ospitante e l'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.

Nel caso in cui il medico specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, la struttura ospitante si impegna a fornire i dosimetri personali, i mezzi di protezione individuali correlati alla classificazione individuata dall'esperto qualificato del soggetto promotore e a fornire allo stesso i riassunti dosimetrici relativi allo specializzando in questione (d.lgs. 101/20 e s.m.i.).

L'Università garantirà, in ogni caso, la sorveglianza medica del medico specializzando classificato esposto.

Lo specializzando, all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'ASST G. Pini-CTO, presenta a quest'ultima il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini-CTO, invia, all'Unità Operativa di Fisica sanitaria dell'Università degli Studi di Trieste, con cadenza semestrale o annuale, a seconda della classificazione dello specializzando, le dosi assorbite dallo specializzando.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università degli Studi di Trieste e l'ASST G. Pini-CTO devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

#### **Art. 11**

##### **Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale vigente in materia, e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito

cartellino alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

#### **Art. 12**

##### **Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **Art. 13**

##### **Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale (Regolamento (UE) n. 2016/679) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

#### **Art. 14**

##### **Elezione di domicilio e foro di competenza**

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", con sede in piazzale Europa 1, Trieste;

- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano e fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Trieste in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

#### **Art. 15**

##### **Anticorruzione e Trasparenza**

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse. In particolare, entrambe le parti, e per essi il loro personale, si impegnano, pena la risoluzione della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, come recepiti dai rispettivi codici di comportamento.

#### **Art. 16**

##### **Imposta di bollo**

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico del Soggetto Promotore.

#### **Art. 17**

##### **Firma digitale**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

#### **Art. 18**

##### **Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Trieste.

, \_\_\_\_\_

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Collaboratore del Rettore

per l'Area Didattica

Prof. Paolo Edomi

FIRMA PER L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Paola Lattuada)

**ALLEGATO 1 – PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AL DOTT.SSA Isabella FURFARI**

NOME E COGNOME DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA: Isabella Furfari  
Scuola di Specializzazione: Ortopedia e traumatologia  
Anno di corso: III

Nata a: San Daniele del Friuli il 12/04/1994  
Codice fiscale: FRFSL94C52H816C  
Telefono: 3357304270  
e-mail: isabella.furfari@gmail.com

U.O. in cui si svolge la formazione specialistica fuori rete:

Tutor universitario (Ateneo): Prof. Gianluca Canton

tel.

E-mail

gcanton@units.it

Tutor aziendale (Ospedale Gaetano Pini): Dott. Pierluigi Tos

tel.

E-mail

Data di inizio del periodo di formazione fuori rete: 01/08/2025

Data di conclusione del periodo di formazione fuori rete: 31/01/2026

**OBIETTIVI FORMATIVI, ATTIVITA' DA SVOLGERE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE:**

gestione patologie della mano e microchirurgia ricostruttiva traumatica e post traumatica, elettive, reimpianti, ricostruzioni post oncologiche e malformative, patologie degenerative, nervose, spastici, tetraplegici, plastica ricostruttiva, attività di ricerca su trattamenti del dolore neuropatico e modalità alternative. Attività di sala operatoria, reparto e ambulatorio, collaborazione nel team orto plastico.

Lo specializzando è esposto a radiazioni ionizzanti? ☒ SI ☐ NO

Grado di esposizione: ☐ A ☒ B

DATA E FIRMA:

Il Medico in formazione

Il tutor universitario

Il tutor aziendale

ASS. CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO  
Presidio G. Pini, Tel. 02.582961  
Dott. Pierluigi Tos  
(Ortopedia e Traumatologia)  
02.582961/07L219Q